



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/02/2022 (punto N 2)

Delibera

N 121

del 21/02/2022

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Paolo PANTULIANO

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la regione toscana e il comando regionale toscana della guardia di finanza

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	PROTOCOLLO D'INTESA

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

PROTOCOLLO D'INTESA

4fba5e77ce838e84a79804ed3c7e678a1754514b607fc6286c3b94226ffc1847

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 120 comma secondo della Costituzione nel quale è espresso il principio di leale collaborazione istituzionale fra amministrazioni.

VISTO lo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto che il sopracitato principio di leale collaborazione istituzionale ha informato a vario titolo tutto l'ordinamento italiano ed in particolare, in materia di sicurezza, lo si trova enunciato nel d.lgs. 27 luglio 1999, n. 27 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) e soprattutto, in tema di trasmissioni documentali fra amministrazioni, tema qui assai pertinente, si trova all'articolo 22, comma 5 della legge 241/1990 la previsione che l'acquisizione di documenti amministrativi debba uniformarsi a tale principio informatore;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", la quale, all'articolo 3,

prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "*La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente*";

VISTA la legge 1° luglio 2021, n. 101 di conversione con modificazioni del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;

VISTA la legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.*

VISTA la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti." Questa, oltre ai primari obiettivi di sviluppo della coscienza civile e democratica nonché alla pratica della democrazia, promuove la realizzazione di indagini e ricerche e incontri periodici con i soggetti istituzionali. Inoltre, istituisce presso la Giunta regionale il "Centro di documentazione della Cultura della Legalità Democratica" quale strumento di raccolta e di diffusione, in primis alle istituzioni, di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della stessa legge.

VISTA, inoltre la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità) presso il Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito della quale sono analogamente promosse la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;

CONSIDERATA la NADEFR 2022, approvata con delibera DCR 113 del 22-12-2021- che reca al suo interno il Progetto Regionale 15 "*Promozione della cultura della legalità democratica*" - obiettivo 3" *Proseguire le attività di consultazione e coordinamento con i soggetti istituzionali e i soggetti rappresentativi della società toscana, per diffondere informazioni e coordinare iniziative.*"

CONSIDERATE le precedenti proficue esperienze collaborative, fra Regione Toscana e Guardia di Finanza, quale ad esempio il protocollo del 29-01-2013 per il potenziamento delle azioni di controllo delle entrate regionali e per il coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei beneficiari delle prestazioni assistenziali o dei servizi di pubblica utilità.

CONSIDERATE le precedenti proficue collaborazioni anche con i soggetti emanazione della Regione Toscana, quali ad esempio ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), con la quale è stata siglata da parte della Guardia di Finanza – Comando Regionale Toscana, apposita convenzione il 13 marzo 2003;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra Regione Toscana nonché ARTEA, alla quale si ritiene opportuno di estendere gli obiettivi del presente protocollo, e il Comando Regionale Toscana, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

VISTA la bozza di protocollo d'intesa allegata a far parte integrante del presente atto e recante "Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione toscana e il comando regionale toscana della guardia di finanza"

ATTESO che lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ACQUISITO il parere del CD nella seduta del 03/01/2022

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di protocollo d'intesa allegata a far parte integrante del presente atto e recante "Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e il Comando regionale toscano della Guardia di finanza"
- 2) Di dare atto che il presente protocollo d'intesa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) Di dare mandato agli uffici regionali per la predisposizione degli atti e delle attività necessari all'attuazione del protocollo d'intesa, di concerto con i competenti uffici della GdF, ed in particolare alla redazione della separata convenzione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del protocollo stesso;
- 4) Di dare mandato agli uffici regionali competenti per la predisposizione degli atti necessari per un efficace raggiungimento delle finalità della presente convenzione anche da parte di ARTEA alla quale è ritenuto opportuno estendere gli obiettivi del protocollo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO PANTULIANO